



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 06/2011
Aprile 2011*

Scadenzario Luglio 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Contabilità e regole di gestione
- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Spesa
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti pubblici
- Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Contabilità e regole di gestione

Tasso ufficiale di riferimento

1. Il Tur (ex Tus) è pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. (*art.2, c.1, D.Lgs 24 giugno 1998, n.213*).

2. Dal 13 aprile 2011 il tasso di riferimento Bce è dell'1,25%. (*decisione Bce 7 aprile 2011*).

2.1. Le variazioni negli anni sono state le seguenti:

- 3 febbraio 2000, 3,25%
- 16 marzo 2000, 3,50%
- 27 aprile 2000, 3,75%
- 8 giugno 2000, 4,25%
- 31 agosto 2000, 4,50%
- 5 ottobre 2000, 4,75%
- 10 maggio 2001, 4,50%
- 30 agosto 2001, 4,25%
- 17 settembre 2001, 3,75%
- 8 novembre 2001, 3,25%
- 5 dicembre 2002, 2,75%
- 6 marzo 2003, 2,50%
- 5 giugno 2003, 2,00%
- 1 dicembre 2005, 2,25%
- 2 marzo 2006, 2,50%
- 15 giugno 2006, 2,75%
- 9 agosto 2006, 3,00%
- 11 ottobre 2006, 3,25%
- 13 dicembre 2006, 3,50%
- 14 marzo 2007, 3,75%
- 12 giugno 2007, 4,00%.
- 9 luglio 2008, 4,25%
- 15 ottobre 2008, 3,75%
- 12 novembre 2008, 3,25%
- 10 dicembre 2008, 2,50%
- 21 gennaio 2009, 2,00%
- 11 marzo 2009, 1,50%
- 8 aprile 2009, 1,25%
- 13 maggio 2009, 1,00%
- 13 aprile 2011, 1,25%.

Patto di stabilità interno

Gli obiettivi

1. Per il triennio 2011-2013, l'aggiuntivo concorso delle province e dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, è determinato in complessivi 7,8 miliardi di euro. (*art. 14, c. 1, lett. c, d, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2. Il concorso aggiuntivo delle province si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dei trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione Irpef, per l'ammontare di 300 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

3. Il concorso aggiuntivo dei comuni si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dei trasferimenti correnti per l'ammontare di 1.500 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

4. Con D.M. interno, 9 dicembre 2010, è stata determinata la riduzione dei trasferimenti, con criteri proporzionali, a ciascuna provincia e a ciascun comune per l'anno 2011, riduzione che sarà applicata in sede di determinazione delle spettanze dell'anno 2011 dei medesimi enti. (*in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010*).

4.1. Non essendo noti i criteri di riduzione che saranno adottati ed il valore delle spettanze da assumere a riferimento e non essendo, quindi, possibile conoscere l'ammontare delle riduzioni che saranno operate negli esercizi 2012 e 2013, al fine di simulare gli obiettivi per quegli anni, le riduzioni sono stimate secondo un criterio di proporzionalità, ossia applicando alla riduzione dei trasferimenti 2011 la percentuale di incremento del 67% (*lett. B.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n.11*).

4.1.1. Salvo modifiche al quadro normativo, la quantificazione della riduzione dei trasferimenti statali 2012 e 2013 da operare ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico sarà mantenuta anche in presenza dei provvedimenti attuativi del federalismo municipale e provinciale, in base ai quali muta l'assetto delle risorse a disposizione di ciascun ente, attraverso la soppressione dei trasferimenti statali.

5. Entro il 31 gennaio 2011, con DPCM, possono essere stabilite misure correttive del patto di stabilità per l'anno 2011, con effetti negativi sull'indebitamento netto non superiori a 480 milioni di euro (*art.1, c.93, legge 13 dicembre 2010, n. 220*)

5.1. Sul predetto importo e fino a tale limite viene, comunque, computata la non contabilizzazione delle spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo 2015 (*art.1, c.103*)

5.2. Il D.P.C.M. ripartisce i 480 milioni di euro con la seguente destinazione (*lett. B.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*):

- 130 milioni, all'esclusione dal patto delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo 2015 dal comune e dalla provincia di Milano;
- 40 milioni, alla redistribuzione del contributo alla manovra delle province;
- 310 milioni, alla redistribuzione del contributo alla manovra dei comuni.

5.3. Ai fini dell'applicazione del correttivo, quale clausola di salvaguardia, le province possono fruirne solo se l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti statali sulla media delle spese correnti 2006-2008 sia superiore al 7% ed, in tal caso, possono ridurre il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma dell'incidenza della propria popolazione e dell'incidenza della propria superficie territoriale sulla popolazione e sulla superficie territoriale delle province in parola, moltiplicata per 20 milioni di euro.

5.3.1. L'importo della riduzione, in migliaia di euro, è quantificabile applicando alla propria popolazione residente il coefficiente moltiplicativo costante di 1,963 ed alla propria superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, il coefficiente moltiplicativo costante di 248 e sommando i due risultati.

5.3.2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall'Istat al 31-12-2009; la superficie territoriale è quella relativa all'1-1-2010 pubblicata sul sito web dell'Istat.

5.4. Ai fini dell'applicazione del correttivo, quale clausola di salvaguardia, per i comuni è fissata una soglia massima quale obiettivo programmatico 2011, per fascia demografica

ca, determinata dall'incidenza percentuale dell'obiettivo stesso sulla media triennale 2006-2008 della spesa corrente:

- 5,4%, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- 7%, per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti;
- 10,5%, per i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

5.4.1. Il comune, pertanto, assume quale obiettivo programmatico 2011 l'importo corrispondente alla soglia massima determinata con l'applicazione della percentuale sulla media della spesa corrente 2006-2008, se questo risulta inferiore al saldo finanziario 2011 predeterminato; se l'importo risulta superiore, l'obiettivo resta invariato.

6. Le prescrizioni sui risultati da raggiungere costituiscono requisiti di regolarità contabile e legittimità dei documenti di bilancio. (*art.1, c.107, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

6.1. Perché sia rispettata la condizione è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno, tenuto conto che non vanno considerate le previsioni escluse dall'obiettivo del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti, le previsioni relative a:

- avanzo o disavanzo di amministrazione;
- fondo di cassa;
- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborsi di mutui e prestiti;
- servizi conto terzi;
- fondo di ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto di stabilità interno". (*circolari ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 febbraio 2007, n.12, 30 marzo 2010, n.15, e 6 aprile 2011, n. 11*).

6.1.1. La contabilizzazione delle concessioni e riscossioni di crediti deve evitare illegittime traslazioni di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate (*lett. G, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

6.2. Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza, per le entrate e le spese correnti, e le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, per le entrate e le spese in conto capitale.

6.3. L'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto deve intendersi esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. (*lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

6.4. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, per cui deve verificare la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (*lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

I soggetti – enti soggetti al patto

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 (*art.1, c.87, legge 13 dicembre 2010, n. 220*):

- le province;
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2011, quella al 31 dicembre 2009. (*lett. A, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n.11*).

3. Per gli enti di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2008, le regole del patto si applicano con decorrenza dal terzo anno successivo alla loro istituzione, sulla base di calcolo delle risultanze dell'anno successivo alla loro istituzione. (*art.1, c.113; lett. A.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

3.1. Gli enti di nuova istituzione nell' anno 2006 adottano quale base di calcolo le risultanze gestionali medie del biennio 2007-2008.

3.2. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2007 adottano quale base di calcolo le risultanze gestionali dell'anno 2008.

3.3. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2008 adottano quale base di calcolo le risultanze gestionali dell'anno 2009.

L'obiettivo del saldo programmatico di competenza mista 2011

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'obiettivo è quello del conseguimento, per l'anno 2011, di un saldo finanziario determinato come ai punti successivi, in termini di competenza mista. (*art.1, c.91, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

1.1. La competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. (*art.1, c.89*).

1.2. Per l'anno 2011, ciascuna Provincia deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore all'8,3% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di rendiconto (*art. 1, c. 88*), diminuito dell'importo pari alla riduzione operata sui trasferimenti statali con D.M. 9 dicembre 2010 quale concorso sui 300 milioni di euro complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (*art. 1, c. 91*); il saldo così determinato è ridotto di una misura pari al 50% della differenza tra questo e l'obiettivo programmatico 2011 che avrebbe dovuto essere conseguito in vigenza della preesistente disciplina, se la differenza risulta positiva, oppure è incrementato nella stessa misura del 50%, se la differenza risulta negativa (*art. 1, c.92*):

- + A media spesa corrente 2006-2008
- x 8,3%
- = B obiettivo provvisorio
- C riduzione sui trasferimenti statali 2011
- = D saldo obiettivo al netto dei trasferimenti
- E 50% della differenza positiva fra D e il vecchio obiettivo 2011
oppure
- + E 1 50% della differenza negativa fra D e il vecchio obiettivo 2011
- = F obiettivo programmatico 2011.

Qualora l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti statali sulla media delle spese correnti 2006-2008 sia superiore al 7%, l'obiettivo programmatico 2011 come sopra determinato può essere ridotto di un importo pari alla somma della popolazione residente nella provincia al 31-12-2009 moltiplicata per il coefficiente 1,963 e della superficie territoriale della provincia stessa all'1-1-2010, espressa in chilometri quadrati, moltiplicata per il coefficiente 248 (*lett. B.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.3. Per l'anno 2011, ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore all'11,4% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di rendiconto (*art.1, c.88*), diminuito dell'importo pari alla riduzione operata sui trasferimenti statali con D.M. 9 dicembre 2010 quale concorso sui 1.500 milioni di euro

complessivi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (*art.1, c.91*); il saldo così determinato è ridotto di una misura pari al 50% della differenza tra questo e l’obiettivo programmatico 2011 che avrebbe dovuto essere conseguito in vigenza della preesistente disciplina, se la differenza risulta positiva, oppure è incrementato nella stessa misura del 50%, se la differenza risulta negativa (*art.1, c.92*):

- + A media spesa corrente 2006-2008
- x 11,4%
- = B obiettivo provvisorio
- C riduzione sui trasferimenti statali 2011
- = D saldo obiettivo al netto dei trasferimenti
- E 50% della differenza positiva fra D e il vecchio obiettivo 2011
oppure
- + E 1 50% della differenza negativa fra D e il vecchio obiettivo 2011
- = F obiettivo programmatico 2011

L’obiettivo programmatico come sopra determinato non può superare una soglia massima, pari all’incidenza percentuale del:

- 5,4%, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- 7%, per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti;
- 10,5%, per i comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

applicata alla media triennale della spesa corrente 2006-2008. Qualora l’importo corrispondente alla soglia massima risulti inferiore all’obiettivo programmatico come sopra determinato, l’obiettivo finale 2011 si riduce all’importo della soglia massima determinata con l’applicazione della percentuale sulla media della spesa corrente 2006-2008. (*lett. B.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.4. ‘E da escludere la possibilità di rettifiche di eventuali errori di contabilizzazione nei bilanci e nei certificati di rendiconto 2006-2008 (*lett. B.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.5. Ai fini sia della determinazione del saldo finanziario di competenza mista, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che:

- a) le entrate del titolo IV non contabilizzano le riscossioni di crediti, di cui alla categoria 6 (*art.1, c.89*);
- b) i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano le concessioni di crediti, di cui all’intervento 10 (*art.1, c. 89*);
- c) gli accertamenti delle entrate del titolo I e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti statali per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (*art.1, c. 94*);
- d) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l’impiego dei trasferimenti statali per l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. (*art.1, c.94*);
- e) gli accertamenti delle entrate del titolo I e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti destinati alla realizzazione di grandi eventi e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera di stato di emergenza (*art.1, c.96*).
- f) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l’impiego delle risorse destinate alla realizzazione di grandi eventi e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera di stato di emergenza (*art.1, c.96*).

g) gli accertamenti delle entrate del titolo I e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (*art. I, c. 97*).

h) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego delle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea (*art. I, c. 97*).

i) gli accertamenti delle entrate del titolo II non contabilizzano i trasferimenti ISTAT per la progettazione e l'esecuzione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del 6° censimento dell'agricoltura (*art. I, c. 100*);

l) gli impegni del titolo I della spesa non contabilizzano l'impiego delle risorse trasferite dall'ISTAT destinate alla progettazione ed esecuzione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del 6° censimento dell'agricoltura (*art. I, c. 100*);

m) gli accertamenti delle entrate del titolo II e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti statali agli Enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso o similare destinati, rispettivamente, agli oneri relativi alla commissione straordinaria ed alle manutenzioni e realizzazione di opere pubbliche (*art. I, c. 99*);

n) gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego delle risorse statali trasferite per, rispettivamente, gli oneri per la commissione straordinaria e la manutenzione e realizzazione di opere pubbliche, negli enti commissariati in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso o similare (*art. I, c. 99*);

o) gli accertamenti delle entrate del titolo II non contabilizzano il trasferimento statale assegnato quale contributo integrativo 2010 sul fondo di 200 milioni di euro, ripartito con D.M. 14 dicembre 2010 (*art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*);

p) gli impegni del titolo I della spesa non contabilizzano gli oneri relativi alla gestione e manutenzione dei beni trasferiti in attuazione del federalismo patrimoniale, per l'ammontare che sarà determinato con DPCM (*art. I, c. 104*).

1.5.1. Ai fini del calcolo del saldo finanziario, per i trasferimenti di cui alla lett. c del precedente punto 1.5., vanno escluse solo tutte le entrate provenienti dallo Stato, e non già da altre fonti, in attuazione di ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza, ancorchè trasferite per il tramite delle regioni. (*pareri presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21292-21307-21326; lett. C.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.5.2. In relazione alle poste non contabilizzate nel saldo di cui al precedente punto 1.5., lettere c) e d), l'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nel limite complessivo delle risorse provenienti dallo Stato, e concerne anche le ordinanze già adottate, purchè le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti. (*art. I, c. 94; lett. C.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.5.3. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (*parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315; lett. C.1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.5.4. Ai fini del calcolo del saldo finanziario, per i trasferimenti di cui alla lett. e), vanno escluse solo tutte le entrate provenienti dallo Stato, e non già da altre fonti, per lo svolgimento di iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rien-

tranti nella competenza del dipartimento della protezione civile. (*lett. C.2, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.5.5. Poiché i trasferimenti per realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, di cui al precedente punto 1.5., lett. m), non sono stati confermati negli anni 2010 e 2011, l'esclusione opera per i pagamenti 2011 finanziati su trasferimenti ricevuti negli anni 2007, 2008 e 2009 (*lett. C.5, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2011-2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, determinando l'obiettivo da raggiungere. (*art.1, c.91 e 92, legge 13 dicembre 2010, n.220*).

1.1. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente è definito con decreto ministeriale. (*art.1, c.109*).

1.2. La mancata trasmissione entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.M. che approva il prospetto dimostrativo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

1.3. Gli enti locali che rideterminano i loro obiettivi con l'intervento delle regioni devono trasmettere i nuovi obiettivi entro 15 giorni dalla loro rideterminazione (*lett. B.2, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

1.4. Eventuali rettifiche o variazioni alle voci determinanti l'obiettivo possono essere apportate entro e non oltre il 31 dicembre.

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono trasmettere, esclusivamente via web, semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. (*art.1, c.109, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

2.1. Le informazioni semestrali sono fornite all'ANCI e all'UPI direttamente dal ministero economia e finanze. (*art.1, c.115*).

2.2. In caso di mancata emanazione del D.M. che dovrà approvare i prospetti contenenti le informazioni semestrali in tempi utili per il rispetto del termine del 30 luglio, nessun dato dovrà essere trasmesso sino all'emanazione del decreto. (*lett. G, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato 6 aprile 2011, n. 11*).

3. La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. (*art.1, c.110*).

3.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

3.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo, comporta l'azzeramento dei trasferimenti statali corrisposti dal ministero interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (*art. 14, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.2.1. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

3.2.2. Nel caso in cui la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il mancato rispetto del patto, a decorrere dalla data di invio, non si applica più l'azzeramento dei trasferimenti statali corrisposti dal ministero interno, mentre continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il mancato raggiungimento dell'obiettivo (*lett. H, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

3.2.3. Qualora l'ente, approvando il rendiconto successivamente al 31 marzo, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione, è tenuto a stampare e inviare nuova certificazione

(ottenuta dopo avere rettificato i dati del monitoraggio secondo semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità – raccomandata A/R (*lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15*).

3.3. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, a decorrere dalla data di invio, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale.

4. I comuni che, a partire dall'anno 2011, sono soggetti per la prima volta al patto, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto (www.pattodistabilita.rgs.tesoro.it), richiedendo una utenza (*lett. G, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011-2013, i trasferimenti agli enti locali inadempienti sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari allo sforamento del saldo programmatico. (*art. 14, c.3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 119*).

1.1. La decurtazione è effettuata con DM interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dal ministero dell'interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (*art.14, c.2*).

1.1.1. In caso di insufficienza degli stanziamenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto erogati, la decurtazione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011 -2013, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni ulteriori:

a) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio assunto negli ultimi tre anni (*art.1, c.119, lett. a, legge 13 dicembre 2010, n. 220*);

b) divieto di ricorrere all'indebitamento (*art.1, c.119, lett. b*);

c) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. (*art.1, c.119, lett. c*);

d) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. (*art.1, c.120*);

e) blocco incremento del fondo risorse decentrate. (*art. 8, c. 1, CCNL 11 aprile 2008*).

f) non incrementabilità del 15% dei rimborsi forfettari agli amministratori per le missioni all'estero. (*D.M. 12 febbraio 2009*).

2.1. Non costituiscono indebitamento, di cui alla lett. b di cui al precedente punto 2. (*lett. I, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*):

- le devoluzioni di mutui;

- le emissioni obbligazionari il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento;

- le sottoscrizioni di mutui a totale carico dello Stato, con rate di ammortamento pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato (*art. 1, c. 75 e 77, legge 30 dicembre 2004, n. 311*);

- le sottoscrizioni di mutui le cui rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da altre amministrazioni pubbliche (*art. 1, c. 76, legge 30 dicembre 2004, n. 311*).

2.1.1 Costituiscono operazioni di indebitamento, il leasing finanziario e le operazioni volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale, nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

3 Qualora nel corso dell'esercizio sia evidente che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sarà rispettato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria ed in tale direzione opera anche l'autoapplicazione delle sanzioni in corso d'esercizio (*lett. I, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 aprile 2011, n. 11*).

Entrate

Imposta comunale sugli immobili

1. Con provvedimento direttoriale del Mef, dip. finanze, 14 marzo 2011, sono stati aggiornati per l'anno 2011 i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili. (*in G.U. n. 75, dell'1 marzo 2011*).

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (*art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La quota di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è elevata dal 33 al 50 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso (*art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

1.1.1. La quota di partecipazione al 50% è estesa anche alle somme riscosse a titolo non definitivo.

1.1.2. L'attribuzione ai comuni è effettuata in via provvisoria, salvo recupero, in caso di rimborso ai contribuenti a qualunque titolo, con modalità stabilite con D.M. economia e finanze.

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

1.3. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 14 luglio 2010, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e le modalità di fruizione delle informazioni inerenti la banca dati, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. (*art. 2, c. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. b*).

2. Con DM economia e finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (*art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Con D.M. economia e finanze, 23 marzo 2011 sono stati individuati i seguenti tributi e sanzioni (*in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011*):

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) imposta sul valore aggiunto;

- c) imposta sul reddito delle società;
- d) imposta di registro;
- e) imposta ipotecaria;
- f) imposta catastale;
- g) tributi speciali catastali;
- h) interessi e sanzioni sui tributi sopra individuati;
- i) sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

2.2. Con il medesimo D.M. 23 marzo 2011 è disposto che:

- le somme definitivamente riscosse dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia del territorio fino al 30 giugno 2010 saranno erogate dal ministero interno ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale entro il 31 maggio 2011;
- le somme definitivamente riscosse dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 saranno erogate entro il 31 ottobre 2011;
- le somme definitivamente riscosse dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia del territorio e dall’Inps nell’anno 2011 saranno erogate entro il 31 ottobre 2012.

2.2.1. Eventuali somme attribuite in misura superiore a quella spettante sono recuperate negli anni successivi.

2.3. La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all’unione europea. (*art. 18, c. 9*).

2.3.1. Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.

Spesa

Referendum popolari 12/13 giugno 2011

1. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 aprile 2011, n. F.L. 5/2011, sono fornite indicazioni sugli oneri per i referendum popolari del 12/13 giugno 2011 e sui rendiconti dei comuni.

1.1. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni devono presentare rendiconto alla prefettura competente per territorio entro il 13 dicembre 2011.

Mutui

Regole per l’indebitamento

1. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (*art. 119 Costituzione; art.202, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.3, c.16, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

1.1. Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti, sono nulli. (*art. 30, c. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289*)

1.2. Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti ad una sanzione pecunaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della violazione stessa.

2. Ai fini del ricorso all’indebitamento costituiscono spese di investimento (*art.3, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350*):

- a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere ed impianti;

- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili a utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali a utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati ad investimenti di altro ente od organismo appartenente al settore della pubblica amministrazione;
- h) i trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o proprietari e/o gestori di impianti, reti o dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, oppure a erogatori di servizi pubblici le cui concessioni o contratti di servizio prevedano la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse nazionale, aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

2.1. È stata dichiarata incostituzionale la norma che consentiva di disporre modifiche alle predette tipologie di indebitamento al ministro dell'economia con proprio decreto (*sentenza 425/2004*).

2.2. L'elenco delle spese di investimento finanziabili con il ricorso all'indebitamento ha carattere tassativo, per cui le disposizioni contenute all'art. 3, c. 18, della legge 350/2003 vanno lette e interpretate in senso letterale e restrittivo (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 25/CONTR/11, depositata il 28 aprile 2011*).

2.2.1. Sono finanziabili con il ricorso all'indebitamento i progetti di opere pubbliche, in quanto rappresentano un valore commerciale da contabilizzare all'interno dei conti economici degli Enti e, quindi, dalla spesa assunta deriva un aumento di valore del patrimonio.

2.2.2. Non presenta le stesse caratteristiche la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico che, pertanto, non rientra tra quelle finanziabili con il ricorso all'indebitamento.

Servizi pubblici

Codice dell'amministrazione digitale

1. Il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice dell'amministrazione digitale, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 82/2005 dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 69 (*in suppl. ord. n. 8 alla G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011*).

1.1. Con D.P.C.M. 9 febbraio 2011, sono stabiliti modalità, limiti e tempi di applicazione (*in G.U. n. 77 del 4 aprile 2011*).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. (*art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

1.1. L'espressione della norma, riferita ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può intendersi relativa a tutte le vacanze complessivamente verificatesi, ossia alle cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma (2004), anche in precedenti esercizi, riferibili nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione (*deliberazioni Corte dei conti, sezioni riunite, n. 56/CONTR/10, depositata l'11 novembre 2010 e n. 5/CONTR/11, depositata il 25 gennaio 2011*).

1.2. Non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i limiti di assimibilità del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, mentre, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente verificatesi resta vincolata, oltre che al rispetto del tetto di spesa dell'anno 2004, alla sussistenza di una incidenza della spesa di personale inferiore al 40% della spesa corrente. (*deliberazioni Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/11 e n. 4/CONTR/11, depositate il 25 gennaio 2011*).

1.3. Fermo restando il limite di spesa 2004, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche se non vi siano state cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente, possono instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in via temporanea e occasionale (*deliberazione Corte di conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 20/CONTR/11, depositata il 4 aprile 2011*).

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato per fronteggiare le esigenze connesse alle consultazioni referendarie del 12/13 giugno 2011 non sono soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 aprile 2011, n. F.L. 5/2011*).

2.1. I provvedimenti di attribuzione degli incarichi a tempo determinato dovranno motivare analiticamente le esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi.

2.1.1. Il ricorso a tale tipologia di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, situazione indicativa di un sovrardimensionamento numerico accentuato.

2.2. I contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato possono essere stipulati per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentunesimo giorno successivo alla consultazione.

Indennità chilometrica

1. Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi in missione per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (*art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. L'indennità chilometrica può continuare ad essere corrisposta al personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, al personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 ottobre 2010, n. 36*).

1.1.1. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è, comunque, subordinata alla verifica che la scelta sia imposta da situazioni di disagio e che risulti economicamente più vantaggiosa.

1.2. Per il personale impegnato in funzioni diverse da quelle di verifica e controllo, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ha effetto limitato ad ottenere la copertura assicurativa, restando esclusa ogni possibilità di corresponsione di indennità chilometrica. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 8/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

1.2.1. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

1.2.2. È possibile il ricorso a regolamentazioni interne dell'Ente volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno tenere

necessariamente conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 21/CONTR/11, depositata il 5 aprile 2011*).

1.3. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale o provinciale titolare di segreterie convenzionate per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, non costituisce spesa per trattamento di missione e, pertanto, la soppressione dell'indennità chilometrica non è applicabile. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 9/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

Contratti pubblici

Sanzioni

1. Con Regolamento 15 marzo 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità (Avcp) nei confronti delle SOA (*in G.U. n. 77 del 4 aprile 2011*).

1.1. Con determinazione Avcp 15 marzo 2011, n. 1, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA (*in suppl. ord. n. 91 alla G.U. n. 77 del 4 aprile 2011*).

Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Comunicazioni telematiche

1. Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro devono essere comunicate telematicamente all'agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia. (*art. 21, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Con provvedimento direttoriale agenzia entrate, 22 dicembre 2010, n. 2010/184182, sono dettate le istruzioni operative.

1.2. Le operazioni soggette a comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiori a 3.000,00 euro al netto dell'Iva, per le operazioni soggette a fatturazione, ed euro 3.600,00 al lordo di Iva, per le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di fatturazione.

1.2.1. Sono, altresì, soggette a comunicazione le operazioni derivanti da contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e degli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, qualora siano in un anno solare pari o superiore a 3.000,00 euro.

1.3. Per il periodo d'imposta 2010, l'importo previsto per l'assoggettamento all'obbligo di comunicazione è elevato a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

1.3.1. È rinviato dal 30 aprile 2011 al 30 giugno 2011 il termine fino al quale, in fase di prima applicazione, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione fattura (*provvedimento direttoriale agenzia entrate, 14 aprile 2011, n. 2011/59327*).

1.4. Il termine per l'invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva è fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

1.4.1. Per il periodo d'imposta 2010, la comunicazione può essere effettuata fino al 30 ottobre 2011.

1.4.2. È consentito inviare una comunicazione sostitutiva che annulli la precedente, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

1.5. La comunicazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Adempimenti e scadenze

1 Luglio - Venerdì

Bilancio di previsione

- Avvio della procedura dell'intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2011. (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; D.M. 16 marzo 2011*).
- Pubblicazione del bilancio 2011 sul sito informatico dell'ente o mediante l'utilizzo di sito informatico di altra amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni. (*art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*).

Piano esecutivo di gestione¹

Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Rendiconto²

- Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2010 e quella in forma cartacea dei documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e province, alla sezione autonomie della Corte dei conti (*art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006*)

Organi collegiali

- Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell'amministrazione, secondo le rispettive competenze. (*art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

- Sono resi disponibili dall'agenzia delle dogane i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale intervenute rispetto alle dichiarazioni degli anni precedenti. (*provvedimento direttoriale agenzia delle dogane, 27 febbraio 2007, n.229/UD, in G.U. n.54 del 6 marzo 2007*).

Relazioni con gli utenti²

- Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell'amministrazione, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti

gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini. (*art. 57bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

10 Luglio - Domenica

Esecutività del bilancio¹

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2011, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (*art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

20 Luglio – Mercoledì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di giugno 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Diritto di notifica³

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° trimestre 2011, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 3 ottobre 2006*).

28 Luglio – Giovedì

Certificazione di bilancio

- Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, della certificazione di bilancio 2011 (*art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 15 febbraio 2011, in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011; D.M. 29 marzo 2011, in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011*).

30 Luglio – Sabato

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 1° semestre 2010. (*art. 1, c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2° trimestre dell'anno. (*art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95*).
- Versamento⁴ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (*deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21*).

Programma triennale lavori pubblici¹

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con

gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (*art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002*).

31 Luglio – Domenica

Imposta comunale sugli immobili

- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2010, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (*D.M. 31 luglio 2000*).
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (*D.M. 31 luglio 2000*).
- Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di riscossione relativi all'Ici dovuta per l'anno d'imposta 2010, ma tardivamente versata o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (*D.M. 31 luglio 2000*).
- Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all'imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. (*D.M. 31 luglio 2000*).

Dichiarazione sostituto d'imposta

- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod.770. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e modificato dall'art.1, c.217, legge 24 dicembre 2007, n.244*).
- Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi (*art. 4, c. 3bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall'art. 42, c. 7ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica⁵

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (*D.M. 11 giugno 2007*).

Bilancio di previsione²

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2011, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte. (*art.1, c.167, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

Rendiconto²

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2010, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell'analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestività dei pagamenti. (*art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- (Termine ultimo) Trasmissione, da parte delle Province, della relazione sulla gestione 2010 (*circolare ragioneria generale dello Stato, 22 marzo 2011, n. 9*).

¹ Termine stimato, nel presupposto che l'approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2011.

² Termine stimato.

³ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

⁴ Se di importo superiore a 25,82 euro.

⁵ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del bilancio 2010 alla scadenza del 30 giugno 2010, dovendo l'adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.